

ADES Associazione degli Esperti della Sicurezza: rigetto dell'istanza di accreditamento per i servizi di validazione e di certificazione delle competenze. D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Regolamento in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze

Determinazione n. 50 del 26/07/2018

ADES Associazione degli Esperti della Sicurezza: rigetto dell'istanza di accreditamento per i servizi di validazione e di certificazione delle competenze. D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Regolamento in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 50 DI DATA 26 Luglio 2018

DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA

OGGETTO:

ADES Associazione degli Esperti della Sicurezza: rigetto dell'istanza di accreditamento per i servizi di validazione e di certificazione delle competenze. D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg.,
Regolamento in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze.

RIFERIMENTO : 2018-D335-00084

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

LA DIRIGENTE

visto il Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze;

visto l'art. 5 del medesimo regolamento che individua i requisiti per l'accREDITamento dei soggetti pubblici e privati interessati;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2240 del 28 dicembre 2017 che ha approvato i criteri per la verifica dei requisiti di accREDITamento degli enti titolati a svolgere i servizi di validazione e certificazione delle competenze, fissato i termini e le modalità di presentazione della domanda di accREDITamento, stabilendo il 30 marzo di ogni anno quale data ultima entro il quale presentare la domanda di accREDITamento;

vista la determinazione della dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza n. 1 di data 16 gennaio 2018 con la quale è stata approvata la modulistica concernente la presentazione della domanda di accREDITamento per l'erogazione dei servizi di validazione e certificazione delle competenze;

considerato che, secondo quanto previsto dall'atto organizzativo della Giunta provinciale di data 13

marzo 2017 prot. n. 395, la struttura responsabile dell'attuazione delle procedure dell'accreditamento in questione è individuata nel Dipartimento della Conoscenza e in particolare nell'Ufficio programmazione delle attività formative e delle politiche di inclusione e cittadinanza;

vista la lettera della dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza, del 20 marzo 2018, prot. n. 169150 che individua il gruppo di lavoro per la valutazione delle domande di accreditamento, esame della documentazione relativa ai requisiti e approfondimento degli aspetti di merito;

considerato che entro il termine stabilito sono pervenute regolarmente n. 34 domande di accreditamento;

considerato che, delle 34 domande, la pratica n. 25, prot. n. 83768 ricevuta in data 8 febbraio 2018 è stata presentata e successivamente ritirata dall'interessato con nota di data 29 marzo 2018, prot n. 194165;

vista in particolare la domanda di ADES Associazione degli Esperti della Sicurezza del 29 marzo 2018, pratica n. 71 protocollo n. 194158 del 30 marzo 2018, con la quale l'ente chiede l'accreditamento ai sensi del D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Regolamento in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze e la successiva integrazione pervenuta in data 30 marzo 2018, protocollo n. 194174 del 30 marzo 2018;

effettuate le verifiche preliminari da parte della struttura competente dalle quali emergeva la mancanza di alcuni documenti necessari, come previsto dall'allegato parte integrante della deliberazione approvata dalla Giunta provinciale n. 2240 in data 28 dicembre 2017;

preso atto degli esiti istruttori del gruppo di valutazione del 17 e 20 aprile e del 3 e 8 maggio 2018, per cui, rispetto alla domanda di ADES Associazione degli Esperti della Sicurezza, veniva constatata la carenza della documentazione necessaria nonché la mancanza, per il referente del RIFERIMENTO : 2018-D335-00084

Pag 2 di 5
Num. prog. 2 di 5

documento di trasparenza della descrizione dell'esperienza di "dossieraggio" e del riferimento di questa esperienza ai processi relativi ai settori economico professionali (SEP) richiesti dall'ente;

vista la comunicazione di richiesta di integrazione degli elementi carenti, inviata all'ente con nota del 13 giugno 2018, prot. n. 347583, la quale nel sospendere i termini del procedimento amministrativo, concedeva 14 giorni di tempo per l'inoltro agli uffici della documentazione mancante;

viste le due risposte formulate da ADES Associazione degli Esperti della Sicurezza, pervenute rispettivamente il 26 giugno 2018 (prot. n. 374686 di data 27 giugno 2018), e il 2 luglio 2018 (prot. n. 386353 di data 3 luglio 2018);

esaminate le integrazioni congiuntamente al gruppo di valutazione, nella data del 4 luglio 2018, si prendeva atto della non sussistenza dei requisiti necessari previsti dai criteri di accreditamento di cui all'allegato parte integrante della deliberazione approvata dalla Giunta provinciale n. 2240 in data 28 dicembre 2017;

nello specifico, il punto 3.1 lettera f) e lettera g) dell'allegato 1 della deliberazione approvata dalla Giunta provinciale n. 2240 in data 28 dicembre 2017, prevede che il responsabile del processo di direzione, del processo economico-amministrativo, del processo di erogazione dei servizi, nonché il referente del documento di trasparenza, siano impiegati presso l'ente richiedente l'accreditamento, con "un rapporto di lavoro o collaborazione, nelle forme previste dalla legge, con almeno 80 giornate lavorative l'anno".

le integrazioni pervenute in data 2 luglio 2018 n. protocollo 386353 di data 3 luglio 2018 esplicitavano la tipologia di rapporto di lavoro o collaborazione dei referenti del documento di trasparenza nella forma di "libero professionista a incarico/volontario con accordo";

visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore ed in particolare l'art. 17 "Volontariato e attività di volontariato" che al comma 5 riporta "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria";

preso atto che la documentazione presentata da ADES Associazione degli Esperti della Sicurezza, non dimostrava il requisito richiesto in riferimento alla sussistenza del rapporto di lavoro o collaborazione, nelle forme previste dalla legge, per le figure di responsabile del processo di direzione, responsabile del processo economico-amministrativo, responsabile del processo di erogazione dei servizi, nonché del referente

del documento di trasparenza;

vista la comunicazione di diffida e dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza inviata all'ente con nota del 9 luglio 2018, prot. n. 400445, la quale nel sospendere i termini del procedimento amministrativo, prevedeva 15 giorni di tempo per inoltrare agli uffici eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 27 bis della L.p. 23/1992;

considerate le osservazioni pervenute con n. protocollo 425531 di data 20 luglio 2018 con le quali l'ente ribadiva il fatto che le risorse organizzative e gestionali si fondano principalmente sul mero volontariato e che gli accordi presentati documentano il fatto che i referenti del documento di trasparenza non hanno incarichi in essere o contratti di collaborazione già stipulati con l'ente;

considerato che l'indicazione del possesso del requisito di cui al punto 3.1 lettera f) e lettera g) dell'allegato 1 della deliberazione approvata dalla Giunta provinciale n. 2240 in data 28 dicembre

RIFERIMENTO : 2018-D335-00084

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

2017 è da intendersi palesemente come erronea interpretazione da parte dell'ente del requisito stesso; vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di attività amministrativa;

dato atto che il procedimento amministrativo iniziato in data 31 marzo 2018, sospeso per richiesta integrazione di elementi come sopra specificato, si conclude con il presente atto;

visti infine gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. il non accoglimento dell'istanza di accreditamento di cui al D.P.P. 21-74/Leg del 15 novembre 2017 per i servizi di validazione e certificazione delle competenze presentata da ADES Associazione degli Esperti della Sicurezza;

2. di dare atto che il procedimento riferito alla domanda in oggetto, iniziato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale Amministrativo (TRGA), dalla comunicazione del provvedimento in esame.

RIFERIMENTO : 2018-D335-00084

Pag 4 di 5 MZ - NM - GZ

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante LA DIRIGENTE GENERALE

Livia Ferrario RIFERIMENTO : 2018-D335-00084

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5